

**Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.**

Art. 61

(Strade provinciali)(1)

1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

2. La proprietà delle strade provinciali è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.

(2)

3.

(ABROGATO)

(3)

4.

(ABROGATO)

(4)

5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.

(5)

6.

(ABROGATO)

(6)

7.

(ABROGATO)

(7)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 32, comma 1, lettera n), L. R. 3/2016

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016

3 Comma 3 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016

4 Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016

5 Parole soppresse al comma 5 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016

6 Comma 6 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016

7 Comma 7 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016